

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

NOVITA' PER VERIFICHE MESSA A TERRA, ESPLOSIONI, SCARICHE ATMOSFERICHE, VERIFICA ATTREZZATURA DA LAVORO

L'articolo 36 'Informazione Inail' del DL 162/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, va a modificare il DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici, introducendo il nuovo articolo 7-bis.

- I datori di lavoro dovranno **trasmettere il nominativo dell'organismo abilitato incaricato** ad eseguire le verifiche degli impianti elettrici (di terra, scariche atmosferiche e in ambiente a rischio esplosione) **attraverso il sistema informatico CIVA dell'INAIL**, lo stesso già utilizzato per la denuncia delle attrezzature di lavoro (Sollevamento Cose, Sollevamento Persone e GVR).
- Il costo della verifica è individuato dal decreto del Presidente dell'ISPESL del 7 luglio 2005, calcolato sulla potenza dell'impianto elettrico o sul tempo dedicato per la verifica in caso di impianto ATEX e scariche atmosferiche. Non ci sono scontistiche (**tariffario ministeriale imposto da decreto**). Gli organismi dovranno poi versare ad INAIL il 5% della tariffa delle verifiche effettuate.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore il 31 dicembre 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma **gli effetti sono provvisori in quanto i Decreti Legge possono decadere se non vengono convertiti in legge dal parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione.**

CASI DI IRREGOLARITA' DEL MEDICO COMPETENTE

In una sentenza del mese scorso (**Cassazione Penale, Sez. IV, 6 dicembre 2019 n.49575**), la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla "richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita, nella forma degli arresti domiciliari" avanzata da una Dottoressa la quale era stata "sottoposta alla misura cautelare per i reati di associazione a delinquere e falso nell'ambito dell'esercizio dell'attività sanitaria espletata, quale socio accomandatario della G... s.a.s. di [...] (oggetto fornitura di servizi nei settori della qualità, dell'igiene e sicurezza del lavoro), unitamente al marito (legale rappresentante del Centro Medico Associato I. e accomandante della G... s.a.s.)."

La ricorrente era stata *"assolta in primo grado perché il fatto non sussiste"*.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione *"ravvisando nella condotta della ricorrente la **colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo**. Più precisamente, il giudice della riparazione ha sottolineato che, secondo quanto accertato dal giudice di merito nella sentenza assolutoria, **"le procedure relative alle visite** del lavoratori e di rilascio delle **certificazioni di idoneità** erano state caratterizzate da **grossolani aspetti di irregolarità** e da **illegittime condotte** connotate quantomeno da **evidente negligenza ed imprudenza"** e che la ricorrente era pienamente inserita in questo contesto di superficialità e pressapochismo, partecipando ed aiutando gli altri soggetti coinvolti."*

La Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello rigettando il ricorso.

Occorre premettere - richiamando le parole della Cassazione - che *"il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate."*

Sulla base di tale premessa e con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha concluso che *"la decisione della Corte di Appello non si è fondata su fatti smentiti dal giudice di merito, con la sentenza di assoluzione, ma proprio sui fatti in essa accertati e, cioè, sullo svolgimento delle visite dei lavoratori e sul rilascio delle certificazioni di idoneità medica con modalità tali che, pur non integrando gli illeciti penali contestati, erano caratterizzate da **irregolarità**, in cui la ricorrente era pienamente coinvolta (**in primo luogo la sottoscrizione del certificato da parte di un medico diverso da quello che effettuava la visita**). Tale **modus operandi** della società, facente capo alla ricorrente, pur essendo stato valutato come penalmente lecito, resta **anomalo e negligente** e causalmente collegato all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare."*

Il ritardo nella diagnosi da parte del Medico Competente e l'aggravamento della patologia del lavoratore

In una sentenza di pochi mesi fa (**Cassazione Civile, Sez.VI, 16 ottobre 2019 n.26190**), la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'INAIL avverso una pronuncia della Corte d'Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) la quale, accogliendo l'appello proposto da M.M., ha riconosciuto che l'aggravamento accertato - con TAC del torace del 2007 - di una grave patologia bronchiale, già evidenziato all'esito del controllo radiologico di routine eseguito presso l'I. s.p.a. nel 2002, *"era dipeso dal "ritardo nella diagnosi" ed aveva prodotto a carico dell'appellante un danno biologico pari al 6% condannando l'Inail alle prestazioni di legge, oltre accessori."*

L'INAIL aveva ricorso per Cassazione. La Corte rigetta il ricorso.

Nel caso di specie, "l'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado sollevava specificamente, tra l'altro, **la questione dell'incidenza del ritardo nella diagnosi da parte del medico competente aziendale nel processo causale del danno** riportato dal lavoratore in conseguenza della patologia sofferta; questione su cui, per contro, nulla dice il ricorso dell'INAIL."

La pronuncia impugnata aveva accertato che la grave patologia, di origine comune, aveva subito un "successivo aggravamento legato ad **un fattore di carattere professionale**; fattore che la Corte territoriale ha in effetti identificato, sulla scorta della ctu, nel **ritardo della diagnosi** da parte del medico aziendale e del correlato trattamento terapeutico."

In conclusione, secondo la Corte "il ricorso dell'INAIL risulta privo di specificità dal momento che nulla dice se rientri nella nozione di rischio tutelato ex art.3 TU 1124/1965, alla stregua dell'evoluzione impressa al concetto dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui, da ultimo, sent.n.20774/2018 e ord.n.5066/2018), anche l'aggravamento professionale che derivi da un ritardo della diagnosi da parte del medico aziendale e del correlato trattamento terapeutico, secondo la ratio decidendi accolta dal giudice d'appello.

BANDI e AGEVOLAZIONI

Contributi alle PMI fino a € 150.000 per progetti di efficientamento energetico:

Sono ammissibili i progetti che mirano al **contenimento della spesa energetica**, alla **riduzione delle emissioni di gas climalteranti** e alla **valorizzazione delle fonti rinnovabili**, tra cui:

- Spese per l'**acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi e componenti**;
- Spese per l'**acquisto di software** necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari;
- Costi relativi a **lavori edilizi e impiantistici**;
- Spese tecniche per le **diagnosi energetiche** ante e post intervento;
- Spese per il **rilascio delle certificazioni** di gestione ambientale o energetica conformi EMAS;
- Spesa sostenuta per le **garanzie** fornite da un **istituto finanziario**.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione è concessa nella forma di **contributo a fondo perduto pari al 30%** dell'ammontare delle spese ammissibili:

- nel **limite massimo** di **€ 150.000,00** corrispondente ad una spesa ammissibile pari ad **€ 500.000,00**;
- nel **limite minimo** di **€ 24.000,00** corrispondente ad una spesa ammissibile pari ad **€ 80.000,00**.

Per informazioni agevolazioni@apindustriaservizi.it - tel. 041-8470948

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per informazioni sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 4 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Lunedì 9 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Lunedì 16 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Mercoledì 12 e 19 febbraio 2020 dalle 14,30 alle 17,30

Corso per carrellisti 12 ore

Giovedì 5 marzo 2020 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
e giovedì 12 marzo 2020 dalle 8,00 alle 12,00

Corso aggiornamento per carrellisti 4 ore

Mercoledì 11 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso per responsabili del trattamento dati

Mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 9,00 alle 11,00

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C

Giovedì 12 - 19 - 26 marzo 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A

Giovedì 12 - 19 - 26 marzo - 2 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A

Giovedì 9 e 16 aprile 2020 dalle 14,30 alle 17,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C

Giovedì 23 aprile 2020 dalle 14,30 alle 18,30

NUOVI SERVIZI s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com